

emendamenti approvati
allegati alla decisione 36 del 22.03.2017
Consiglio Regionale della Puglia



consigliata a mano
giorno 21.03.2017
su n. 2

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole " della Presidenza della Giunta Regionale", aggiungere le parole: "nonché delle strutture regionali acquisendo informazioni, documentazione e notizie dagli Uffici interessati e procedendo, se del caso, all'audizione di dirigenti e responsabili amministrativi"

Commento:

*E' quanto previsto dal Provvedimento del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.107 del 15/2/2017 e la sua mancata trasposizione nel Regolamento costituisce una clamorosa svista o mancata conoscenza di un provvedimento fondamentale che deve trovare necessariamente attuazione in apposita norma regolamentare.

Bari, 16/03/2017

Il Cons. Paolo Pellegrino

Paolo Pellegrino (CAROPPO)

n. 14 emendamenti
votati insieme e
approvati a maggioranza
Cost. Mancini - Aspetti
Pierluigi, De Leonardis)

2.



Consiglio Regionale della Puglia

2/14
consegnata a mano
giorno 21.03.2017
vedi p.

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All' Articolo 1, comma 3, dopo le parole "-l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del SSR.", aggiungere le seguenti:

- *"Presunti casi di malasanità e/o disservizi a danno degli utenti",*
- *"qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione."*
- *"Requisiti delle strutture private accreditate e qualità dei servizi offerti"*

Bari, 16/03/2017

Il Cons. Paolo Pellegrino

 (CAROPPO)

4.



Consiglio Regionale della Puglia

3/14
consegnata a mano
giorno 21.03.2017
di *[signature]*

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 1, il comma 5 è eliminato.

Commento:

eliminare il comma 5 perché generico, ripetitivo di concetti altrove già espressi, in alcuni punti incomprensibile.

Bari, 15/03/2017

[signature]
[signature] (CAROPPO)

5. = 6.



Consiglio Regionale della Puglia

5/14
consegnata a mano
giorno 21.03.2017
da U
PCC

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'art. 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

6."L'incarico ispettivo dovrà essere conferito al almeno due ispettori"

Commento:

Per ragioni di prevenzione della corruzione secondo l'orientamento seguito dalle strutture ispettive e dalla stessa ANAC.

Bari, 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

Paolo Pellegrino (CAROPPO)

7,



Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 1, il comma 6 è sostituito dal seguente:

5. "L'attività ispettiva può essere ordinaria, qualora esercitata secondo il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria di cui al successivo art.2, ovvero straordinaria se avviata in presenza di fattispecie degne di rilievo oggetto di segnalazioni, esposti o denunce, nonché a notizie apprese da fonti di stampa o da altri organi di informazioni. Le segnalazioni, esposti o denunce in ambito sanitario e socio sanitario, dopo essere stati registrati nella sezione del protocollo elettronico riservata al Servizio Ispettivo, vengono elencate in un database elettronico le cui informazioni sono sottratte all'accesso, successivamente vengono trasmesse al Presidente della Giunta Regionale ed al Dirigente del Servizio Ispettivo. Il Dirigente del Servizio Ispettivo attiva le consequenziali verifiche a seguito di valutazione afferente alla rilevanza dei fatti esposti, che dovranno essere circostanziati, ed alla loro non manifesta infondatezza, ovvero su espressa richiesta del Presidente"

Commento:

Il comma 6, a seguito dell'eliminazione del comma 5, viene numerato Comma 5.

Non avrebbe senso l'istituzione di un ulteriore e antidiluviano registro cartaceo che contravverrebbe le norme e le direttive in materia di informatizzazione della P.A.

La previsione secondo la quale l'attività ispettiva straordinaria può essere attivata "esclusivamente su richiesta del Presidente" è pericolosa sia perché lascia in balia della sensibilità del Presidente di turno e/o dei suoi impegni istituzionali lo svolgimento di questi tipi di accertamenti, peraltro molto importanti e spesso riguardanti fatti molto gravi, sia perché costituisce una grave prevaricazione dell'organo politico nei confronti dell'organo di attuazione delle linee di indirizzo politico. Inoltre contraddice la norma contenuta nel primo comma del successivo art.5, segno evidente che la redazione della proposta di regolamento è frutto di una maldestra e superficiale operazione di collage di norme proveniente da varie fonti.

Bari, 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

Paolo Pellegrino (CAROPPO)



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

6/14
consegnata a mano
Giorno 21.03.2017
dell' [firma]

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 2, l'ultimo periodo del comma 4 è così sostituito: "In sede di prima applicazione, il piano è predisposto entro sessanta giorni dall'acquisizione della piena operatività da parte della neo costituenda Struttura di Staff della Segreteria della Presidenza denominata Servizio Ispettivo"

Bari, 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

[firma] (CAROPPO)



**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 4, il primo e secondo capoverso, sono sostituiti dal seguente capoverso:


- *"Personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale che risultino inseriti a tempo indeterminato nei ruoli di dirigente o di funzionario di categoria D. I NIRS Temporanei non possono effettuare ispezioni presso l'Azienda o Ente di appartenenza. L'attività ispettiva svolta dai componenti temporanei dei NIRS è incompatibile con la carica di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario.*

Commento:

Cassare il secondo e il terzo punto per ragioni di buon senso. Non può che suscitare ilarità l'estensione dell'inclusione nell'elenco a personale di qualsiasi amministrazione pubblica e senza distinzione di livello (anche l'usciera della sovrintendenza e il bidello della scuola materna potrebbero essere inseriti in elenco

Bari, 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

 (CAROPPO)

12 = 13.



consegnata a mano
giorno 21.03.2017
n. 11 fcl

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente comma:


1. *"In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del servizio ispettivo avvia le procedure per la formazione dell'elenco entro un mese dal suo insediamento. Al termine dell'istruttoria relativa all'esame delle istanze pervenute, il Dirigente approva l'elenco con atto dirigenziale che successivamente viene pubblicato sul portale regionale della salute www.sanitapuglia.it. L'elenco è aggiornato con cadenza triennale e resta valido sino ad approvazione del successivo".*

Commento:

Assolutamente inadeguato il termine di tre mesi che risulta insufficiente tenendo conto che dovrà essere predisposta una piattaforma informatica per la presentazione delle istanze, del termine previsto dal bando per presentare le istanze, dell'istruttoria consequenziale e della predisposizione del provvedimento finale

Bari, 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

 (CAROPPO)



consegnata a mano
giorno 21.03.2017
de M. fca

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

1. *"Lo svolgimento dell'attività ispettiva da parte dei dipendenti delle Aziende e degli Enti del SSR costituisce elemento di valutazione positiva ai fini delle valutazioni previste dal CCNL e dalla normativa."*

Commento:

Un piccolo incentivo necessario per chi svolge attività sostanzialmente di volontariato e previsto dal vigente regolamento

Bari, 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

Paolo Pellegrino (CAROPPO)



Consiglio Regionale della Puglia

10/14
consegnata a mano
giorno 21.03.2017

su fe

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'art.5, comma 1, eliminare le parole "previa – ove occorra – autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato" sostituendole con le seguenti:

"previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'incaricato che non può opporsi al conferimento dell'incarico ispettivo ad un proprio dipendente. Le amministrazioni di appartenenza dovranno concedere agli ispettori il tempo necessario per svolgere le attività di cui al successivo art. 6 e per la redazione della relazione finale. Il tempo necessario sarà commisurato alla natura ed alla complessità degli accertamenti da eseguire e che non potrà superare i 10 giorni, salvo diversa valutazione del Dirigente del Servizio Ispettivo tenuto in rapporto alla peculiarità del contenuto dell'incarico"

Bari, li 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino.

Paolo Pellegrino (CAROPPO)

20.



Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente articolo:

5 bis

CONFERIMENTO QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

"Agli ispettori di cui all'art.3 dovrà essere conferita la qualifica di UPG. La stessa qualifica sarà attribuita ad una quota dei NIRS di cui all'art.4 secondo i criteri stabiliti dall'avviso pubblico che dovrà individuarne il numero complessivo ed i criteri di individuazione che devono tenere conto dell'esperienza acquisita nello svolgimento di attività ispettiva, della complessità delle ispezioni svolte, dell'equa distribuzione sul territorio, del ruolo ricoperto, della qualifica e delle mansioni svolte."

Bari, li 16/803/2017

Cons. Paolo Pellegrino

[signature] (CARO PPO)



Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano


**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

1. *" l'ARESS e gli Uffici Regionali incardinati presso l'Assessorato alle Politiche per la salute devono supportare per le materie di propria competenza, ove richiesto, gli ispettori del NIRS e l'attività del Servizio Ispettivo fornendo le informazioni e/o la documentazione richiesta entro 15 giorni. In caso di inottemperanza o di ingiustificato ritardo nel fornire il supporto richiesto, da parte dei suddetti organismi, l'inottemperanza alla presente disposizione costituirà elemento di valutazione negativa in sede di verifica delle performances nei confronti dei responsabili della competente struttura."*

Bari, li 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

 (CLAROPPO)



Consiglio Regionale della Puglia

consegnata a mano
giorno 21.03.2017
0211 fll

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 "SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA"**

All'articolo 7 comma 1, eliminare le parole " sottoscritta anche dal Dirigente del Servizio Ispettivo"

Commento:

La sottoscrizione da parte del Dirigente va eliminata poiché egli potrebbe non condividere le risultanze ispettive. Gli ispettori sono responsabili dell'attività svolta e delle consequenziali risultanze.

Bari, li 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

 (CAROPPO)



Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

**SUGGERIMENTI SULLA DGR.192/2017 “SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE
IN MATERIA DI ATTIVITA’ ISPETTIVA”**

All’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:


- 3 “La relazione conclusiva della verifica ispettiva è trasmessa al Dirigente del Servizio Ispettivo entro due mesi dalla ricezione dell’incarico salvo concessione di proroga da parte del predetto Dirigente a fronte di oggettiva complessità dell’indagine e di ogni altro elemento oggettivo che possa rallentare l’iter degli accertamenti. Il termine resta comunque sospeso per il periodo necessario all’acquisizione da parte del NIRS della documentazione e delle informazioni richieste. Successivamente la relazione deve essere trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, ai competenti Uffici Regionali per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza e al Direttore Generale che, nel caso in cui fossero riscontrate criticità, adotta i provvedimenti correttivi o di autotutela consequenziali”

Commento:

Il Regolamento 13/2015 disciplina i procedimenti ex L. 241/90. Il procedimento ispettivo non rientra tra i procedimenti di cui alla L. 241/90 e, conseguentemente, risulta incongruente il suo inserimento nella tabella che costituisce l’allegato” A” del R.R. n.13/2015. Il termine del procedimento va necessariamente normato nello specifico regolamento che disciplina l’attività ispettiva.

Bari, li 16/03/2017

Cons. Paolo Pellegrino

 (CAROPPO)

26. = 27.